

nonché di essere stato assunto con contratti a tempo determinato prima dalla ditta [REDACTED] e, successivamente, presso la soc. [REDACTED], della cui retribuzione era a tutt'oggi in attesa di pagamento in quanto ancora sprovvisto di conto corrente, ed ancor prima, di residenza e conseguente carta di identità. Oltretutto, il Sig. [REDACTED] deduceva di essere in attesa di assunzione presso la ditta [REDACTED], previo ottenimento della residenza e che pertanto si rivolgeva allo sportello dell'associazione Avvocato di strada, al fine di poter far richiesta di residenza fittizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma III della L. 1228/1954, in "Via della Casa comunale", giusta deliberazione di Giunta comunale n. 294 del 29 novembre 2011, richiesta che veniva trasmessa, unitamente agli allegati, in data 01.07.2024, alla quale il Comune di Latina rispondeva in data 11.07.2024 comunicando l'irricevibilità della domanda *"in quanto la ricevuta n. 23LT012786 della Questura di Latina, che non sostituisce la copia del permesso di soggiorno, non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica"*. Proseguiva il ricorrente rappresentando che in data 18.07.2024 trasmetteva una nuova richiesta di iscrizione anagrafica precisando, in una nota, la validità del permesso di soggiorno anche con il *'biglietto'* rilasciato dalla Questura a seguito di presentazione della domanda di protezione speciale, ma che in pari data l'Ufficio Anagrafe rigettava nuovamente come irricevibile la richiesta, così argomentando *"questi soggetti, non essendo passati per tutta la procedura descritta sopra che li riconosce regolarmente soggiornanti, non sono iscrivibili direttamente con la ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno, perché la loro domanda è ancora al vaglio della commissione territoriale"*. Il ricorrente sosteneva quindi che il predetto provvedimento di diniego fosse illegittimo, ingiusto e gravemente lesivo dei suoi diritti, dovendo qualificarsi il c.d. "biglietto", pur in assenza di una specifica normativa sul punto, quale titolo per poter validamente e legittimamente soggiornare, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina dettata in materia, che consentiva di applicare, in via analogica, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, anche al procedimento di cui all'art. 19, comma 1.2 del D.Lgs n. 286/1998, adottato nel caso di specie, quanto previsto per la protezione internazionale, oltre che per il procedimento di cui all'art. 19 comma 1.1 del medesimo decreto legislativo, ritenendo che il richiedente protezione speciale goda di una posizione soggettiva analoga a quella del richiedente rifugio o protezione sussidiaria. Diversamente argomentando, si precluderebbe allo straniero in attesa di definizione del procedimento, oltre che l'esercizio di un suo diritto fondamentale, anche la possibilità di lavorare con un contratto in regola, o di percepire le mensilità già maturate, costringendolo a

ricercare nelle condizioni di irregolarità gli indispensabili mezzi di sostentamento. Ad ulteriore riprova delle proprie argomentazioni, il ricorrente sosteneva che l'art. 6, comma 7, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286 prevedeva che «*Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione*», disposizione dalla quale evinceva l'insussistenza di alcuna norma che subordini l'iscrizione anagrafica dello straniero al possesso di un valido permesso di soggiorno, essendo sufficiente che quest'ultimo sia regolarmente soggiornante nel territorio italiano. Il Sig. ██████████, quindi, deduceva la sussistenza del *fumus boni iuris*, in relazione alla domanda diretta all'accertamento dell'avvenuto rilascio al richiedente della protezione speciale di un titolo di soggiorno provvisorio che gli consentisse di ottenere la richiesta iscrizione anagrafica, oltre che del *periculum in mora*, ravvisabile in primis nel vulnus derivante sui suoi diritti fondamentali, nonché nell'impossibilità di essere assunto nelle more del procedimento o di potersi vedere accreditati gli stipendi maturati con il precedente lavoro, essendo concreto, per tali ragioni, il rischio di un danno grave e irreparabile conseguente alla durata del processo di merito volto ad accertare l'invocato diritto di soggiorno provvisorio. Da ultimo, il ricorrente, chiedeva, qualora il Giudice non ritenesse di aderire all'interpretazione prospettata, di rimettere la questione alla Corte costituzionale.

Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “*Voglia contrariis reiectis, in via principale con decreto inaudita altera parte, previo accertamento dei diritti alla residenza del ricorrente, ordinare al Sindaco del Comune di Latina, anche nella sua qualità di ufficiale di governo responsabile della tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione anagrafica residente, la immediata iscrizione del Sig. ██████████ nel registro della popolazione residente anagrafica del Comune di Latina, se ritenuto, a far data dal giorno 18 luglio 2024, e comunque disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo, per tutti i motivi meglio dedotti in narrativa, e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a se assegnando alla parte istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emanando decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo fax o via pec, e a tale udienza, con ordinanza, confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto. In via subordinata, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare udienza di comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti*”

di istruzione ritenuti indispensabili, e con ordinanza, ordinare al Sindaco del Comune di Latina, anche nella sua qualità di ufficiale di governo responsabile della tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione anagrafica residente, previo accertamento del diritto di residenza del ricorrente, la immediata iscrizione del Sig. ██████████ nel registro della popolazione residente in Latina, se ritenuto, far data dal giorno 18 luglio 2024, e comunque emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo, per tutti i motivi dedotti in narrativa. Nel merito previo accertamento dei diritti alla residenza del ricorrente, ordinare al Sindaco del Comune di Latina, anche nella sua qualità di ufficiale di governo responsabile della tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione anagrafica residente, la immediata iscrizione del Sig. ██████████ nel registro della popolazione residente anagrafica del Comune di Latina, se ritenuto, a far data dal giorno 18 luglio 2024, e comunque disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo, per tutti i motivi meglio dedotti in narrativa. Comunque, di applicare la normativa in questione secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, e nel caso in cui lo si ritenga, assunta la questione non manifestamente infondata, disposto l'invocato provvedimento cautelare, sospendere il processo e mandare di competenza gli atti del processo, alla Corte costituzionale per il necessario scrutinio di costituzionalità. In ogni caso, condannare in caso di resistenza alla domanda di parte attrice, il Comune di Latina, in persona del suo Sindaco pro tempore, alla rifusione delle spese e compensi oltre rimborso forfetario per spese generali, oltre iva e cpa come per legge”.

Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio il Comune di Latina, contestando tutto quanto sostenuto ed eccepito dal ricorrente e deducendo, sotto il profilo dell'inquadramento normativo della vicenda, che il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero – D. Lgs. 25.7.1998 n. 286 – all'art. 19 comma 1.2 prevedeva esclusivamente l'ipotesi di “rigetto della domanda di protezione internazionale” e trasmissione degli atti al Questore, unico organo competente a valutare se ricorressero i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale e che pertanto, la norma invocata dal ricorrente non trovava applicazione al caso di specie, laddove l'istante aveva presentato domanda direttamente per la protezione speciale, avviando un procedimento tuttora in attesa di conclusione da parte dell'organo di polizia competente. Aggiungeva poi il resistente che la richiesta di iscrizione

anagrafica presentata dal ricorrente risultava tardiva, essendo intervenuta dopo circa quattro anni dalla sua presenza nel territorio italiano, considerando oltretutto che la domanda al Comune di Latina veniva presentata solo in data 10.07.2024, mentre la richiesta di protezione speciale era del 01.08.2022, il rilascio da parte del Consolato marocchino dell'attestazione di cittadinanza era datata 29.05.2020, mentre il passaporto gli veniva rilasciato il 09.08.2021. Sosteneva, inoltre, che prive di fondamento e di riscontro obiettivo dovevano essere valutate le deduzioni del ricorrente in relazione al preteso "vuoto legislativo", atteso che le norme relative alla materia delle iscrizioni anagrafiche erano di stretta interpretazione e non poteva essere riconosciuto un "diritto alla residenza" al soggetto privo di uno status riconosciuto dall'amministrazione centrale. Il comma 1 dell'art. 5-bis del D. Lgs. n. 142/2015 prevedeva l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989), del richiedente protezione internazionale a cui era stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 citato. Il quadro normativo vigente, pertanto, ai fini dell'iscrizione anagrafica prescriveva che il richiedente fosse in possesso del permesso di soggiorno per "richiesta asilo" (ex art. 4, comma 1 D.Lgs. 142/15), ovvero dell'attestato nominativo (ex art. 4, comma 3 del menzionato D. Lgs. 142/2015) relativo alla formalizzazione dell'istanza di riconoscimento della protezione internazionale (a quest'ultimo documento, non a caso, veniva infatti espressamente attribuito dalla legge valore di "permesso di soggiorno provvisorio"). Il Comune resistente sosteneva inoltre l'inidoneità della ricevuta rilasciata dalla Questura, tenuto conto che la stessa non riportava l'indicazione del luogo di nascita e del codice fiscale del richiedente e che sulla medesima era espressamente riportata la dicitura "*non sostituisce la copia del permesso di soggiorno*". Pertanto, considerato che il ricorrente non poteva essere considerato per tali ragioni regolarmente soggiornante, in quanto privo di permesso di soggiorno provvisorio, la domanda di iscrizione anagrafica andava rigettata de plano. Il resistente aggiungeva inoltre che, non avendo il ricorrente formalizzato l'istanza di riconoscimento della protezione internazionale, non poteva neanche essere considerato "dimorante abituale nel territorio italiano", condizione necessaria per presentare la richiesta di iscrizione anagrafica come persona senza fissa dimora. Il Comune rimarcava, infine, che: a) la richiesta di protezione speciale era una forma di protezione "nazionale", introdotta cioè dal nostro ordinamento giuridico, non rientrante nelle disposizioni del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142; b) il D.L. n. 20/23 (c.d. "Decreto Cutro"), convertito con modifiche nella Legge n. 50/2023,

aveva eliminato in radice la possibilità di richiedere il permesso per protezione speciale direttamente alla Questura, al di fuori delle procedure previste per la protezione internazionale; c) la circolare n. 42/2006 del Ministero era inapplicabile al caso di specie, riferendosi all'ipotesi di cittadino extracomunitario, regolarmente soggiornante e avente diritto all'iscrizione anagrafica, in attesa di rilascio del permesso di soggiorno.

Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: *“Piaccia all’Ill.mo Tribunale Ordinario di Latina – Sezione I Civile, contrariis rejectis: nel merito e in via principale: rigettare il Ricorso, attesa l’assoluta infondatezza in fatto e in diritto delle avverse istanze, con vittoria delle spese di lite; nel merito e in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di accertamento del diritto del ricorrente alla iscrizione anagrafica, in ogni caso accertare la conformità dell’attività svolta dal Comune di Latina al quadro normativo vigente e, conseguentemente, disporre la compensazione delle spese di lite”*.

Infine, all’udienza del 5.09.2024 le parti ribadivano le proprie posizioni ed il Giudice riservava la decisione.

Tanto premesso in fatto, il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Giova preliminarmente evidenziare che il procedimento ex art. 700 c.p.c., pur partecipando dei caratteri anticipatori e strumentali propri della tutela cautelare ante causam ed essendo regolato dalle norme dettate in materia di rito cautelare uniforme, presenta la peculiarità, ex art. 669-octies comma 5 c.p.c., della sopravvivenza del provvedimento reso alla mancata instaurazione del giudizio di merito, che appare come una facoltà. Pertanto, la valutazione circa l’indicazione degli elementi dell’azione che si intende intraprendere con l’eventuale giudizio ordinario dev’essere valutata alla luce della strumentalità cd. “attenuata” che caratterizza il procedimento ex art. 700 c.p.c.. Aderendo, quindi, al filone giurisprudenziale maggioritario, è da ritenersi sufficiente l’indicazione, nel ricorso introduttivo del procedimento cautelare, delle conclusioni nel merito, le quali permettano di individuare la causa petendi e il petitum immediato e mediato in relazione ai quali è attivata la tutela cautelare.

Tanto chiarito quanto all’ammissibilità dello strumento azionato, occorre soffermarsi sulla sussistenza dei presupposti cui la legge subordina la concessione della cautela richiesta.

Come noto, infatti, presupposti per la concessione del provvedimento atipico di cui all’art. 700 c.p.c., al pari di ogni altra misura cautelare tipica volta ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla e, quindi,

ad assicurare provvisoriamente gli effetti della successiva decisione di merito, sono: a) il “*fumus boni iuris*”, inteso come presenza di elementi che, a livello di cognizione sommaria, fondino l’opinione positiva in ordine alla esistenza e tutelabilità del diritto azionato (c.d. verosimiglianza); b) la presenza di un “*periculum in mora*”, costituito dall’imminenza di un pregiudizio irreparabile che possa compromettere il diritto azionato nel periodo necessario a farlo valere in via ordinaria.

Ebbene, nel caso di specie tali requisiti appaiono entrambi integrati.

In relazione al *fumus boni iuris*, si rileva che la questione oggetto della presente controversia si fonda sulla natura giuridica del “biglietto” rilasciato dalla Questura a fronte della domanda di protezione speciale avanzata dal ricorrente. Il ██████████, infatti, assume di avere diritto ad ottenere l’iscrizione anagrafica presso il Comune di Latina, luogo in cui egli attualmente dimora, seppur in un alloggio di fortuna, ed in cui ha già svolto attività lavorativa e vorrebbe continuare a prestarla, vista l’offerta di assunzione da parte di un’attività commerciale operante a Latina Lido, richiesta considerata irricevibile dal Comune convenuto, il quale ha ritenuto che il rilascio della ricevuta della presentazione della richiesta ex art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286, depositata il 01.08.2022, non legittimi l’iscrizione anagrafica. La domanda cautelare avanzata dal ricorrente non ha ad oggetto, quindi, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, bensì l’accertamento del diritto soggettivo a divenire titolare di un permesso di soggiorno provvisorio, al momento della presentazione della domanda di protezione complementare e per tutta la durata del procedimento sino alla sua definizione, sì da poter accedere alla richiesta di iscrizione anagrafica nell’albo della popolazione residente. Sussiste, pertanto, la giurisdizione ordinaria, atteso che le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici involgono esclusivamente situazioni di diritto soggettivo sottratte alla discrezionalità della pubblica amministrazione.

Si tratta quindi di stabilire se il rilascio della ricevuta della richiesta di protezione speciale abbia natura giuridica di permesso di soggiorno provvisorio e se la stessa – al pari di quanto avviene per la protezione internazionale – costituisca titolo per l’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza.

Ebbene, ritiene questo Giudice che al detto quesito debba darsi risposta affermativa, meritando di essere condiviso l’orientamento assunto dalla giurisprudenza di merito, secondo cui la ricevuta della presentazione della domanda di protezione speciale costituisce un permesso di soggiorno provvisorio legittimante l’iscrizione anagrafica (cfr., *ex multis*

Tribunale di Firenze ordinanza dell'8 febbraio 2023; Tribunale di Perugia del 31 maggio 2023; Tribunale di Firenze, 3 giugno 2023; Tribunale di Bologna ordinanza del 15 marzo 2024; Tribunale di Napoli ordinanza del 18 marzo 2024).

A livello di inquadramento normativo, giova premettere che la disciplina della protezione internazionale è regolata dal decreto legislativo n. 25/2008, e che il d.lgs. 142/2015 dispone che dalla presentazione della domanda di protezione internazionale effettuata dallo straniero, deriva il diritto dello stesso di permanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione Territoriale (art. 7) e consegue altresì il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio (art. 4), *“rinnovabile di sei mesi in sei mesi sino alla decisione definitiva in sede giurisdizionale”*, attribuendo al predetto permesso provvisorio valore di documento di riconoscimento.

Diversamente, la protezione speciale o complementare prevista dall'art. 19, comma 1.1. cit. può essere richiesta tanto congiuntamente ad una domanda di protezione internazionale, con valutazione rimessa alla Commissione Territoriale e successivo rilascio da parte del Questore, quanto con una domanda rivolta direttamente al Questore, il quale decide comunque previo parere della stessa Commissione.

Sul punto, infondate appaiono le contestazioni svolte dal Comune resistente in relazione all'inapplicabilità della disciplina invocata dal ricorrente, poiché non facente riferimento all'ipotesi di richiesta di protezione speciale svincolata da quella della protezione internazionale, nonché il richiamo al c.d. decreto “Cutro” convertito con modificazioni nella Legge n. 50/2023, in quanto disciplina introdotta successivamente alla domanda presentata dal ricorrente alla Questura di Latina.

Si osserva, infatti, che prima della modifica ad opera della legge n. 50/23, come chiarito dalla Commissione Nazionale sul diritto di asilo con la circolare del 19 luglio 2021, il permesso per protezione speciale poteva essere ottenuto dallo straniero in esito a due diversi procedimenti. Il primo coincidente con quello delineato dall'art. 32 comma 3 del d.lgs. 25/2008 secondo cui la stessa Commissione territoriale, nell'ambito del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, laddove non avesse ravvisato i presupposti per il riconoscimento della stessa ma avesse accertato l'esistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 1.1 dell'articolo 19 d.lgs. 286/98, ne disponeva il rilascio, trasmettendo gli atti al Questore affinché vi provvedesse. Il secondo poteva invece prendere le mosse da una domanda dello straniero che poteva rivolgersi direttamente al Questore per ottenere il permesso, che poteva

quindi essere rilasciato previa acquisizione del parere della commissione territoriale sull'esistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 1.1. dell'art. 19 TUI.

Il permesso per protezione speciale era in ogni caso lo stesso ed era sempre rilasciato dal Questore, sulla base dei medesimi presupposti e cioè nel caso in cui ricorressero le condizioni previste dai punti 1 e 1.1. del primo comma dell'art. 19 TUI. Tale accertamento poteva però essere effettuato sia a monte dalla Commissione territoriale oppure poteva essere richiesto alla medesima Commissione dal Questore cui fosse stata presentata domanda di rilascio del titolo direttamente dallo straniero. Anche se quest'ultima possibilità, a seguito delle modifiche introdotte, sembra essere ora venuta meno, è necessario sottolineare che il legislatore ha previsto una disciplina transitoria con cui è stata estesa l'efficacia della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del DL 20/23, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l'invito a presentare domanda di protezione speciale.

La norma transitoria prevede inoltre che ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del DL 20/23 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Venendo quindi al permesso di soggiorno provvisorio di cui all'art. 4, D. L.vo n. 142 del 2015, appare pacifico che lo stesso si applichi quando risulti pendente una domanda diretta al riconoscimento della protezione complementare promossa nell'ambito della protezione internazionale, mentre analoga previsione non è contemplata a fronte della presentazione di una domanda – quale quella oggetto del caso di specie – di protezione speciale svincolata dalla protezione internazionale e rivolta direttamente al Questore.

Ed è proprio sulla base di tale distinzione che il Comune di Latina, con nota del 18.7.2024, ha dichiarato irricevibile la domanda di iscrizione anagrafica avanzata dall'odierno ricorrente, argomentando che: *“le persone che sono già state oggetto di esame da parte della commissione territoriale, volto ad ottenere lo status di rifugiato politico e non lo hanno ottenuto, possono però vedersi riconosciuta la protezione speciale. In questo caso, possono ottenere l'iscrizione anagrafica presentando la ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno per protezione speciale, a patto che dimostrino anche di avere passato il vaglio per il riconoscimento di una qualche forma di protezione internazionale, che li rende comunque già regolarmente soggiornanti. Il secondo canale di richiesta della protezione speciale, può essere avviato direttamente presentando richiesta alla commissione territoriale presso la prefettura. Questi soggetti, non essendo passati per tutta la procedura descritta sopra che li*

ricosce regolarmente soggiornanti, non sono iscrivibili direttamente con la ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno, perché la loro domanda è ancora al vaglio della commissione territoriale”.

Orbene, ritiene il Tribunale che sarebbe illogico, oltre che ingiusto e contrario ai principi costituzionali, non estendere analogicamente all'ipotesi di cui all'art. 19 comma 1.2 del D.Lgs. n. 286/1998 la disciplina dettata per il caso in cui la domanda di protezione speciale venga formulata unitamente a quella di protezione internazionale, alla quale si applica pacificamente l'art. 4 del Decreto legislativo del 18 agosto 2015 n. 142.

Del resto, detta interpretazione è confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha precisato che vi è *“identità di natura giuridica del diritto di protezione umanitaria, del diritto alla status di rifugiato e del diritto di asilo costituzionale, in quanto situazioni tutte riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali”* (cfr. Corte di Cassazione S. U., ordinanza n. 19393 del 9 settembre 2009), riconoscendo valore costituzionale al permesso di soggiorno umanitario, quale espressione dei principi di cui all'art. 10 comma 3 Cost. (cfr., Cass. Sez. Unite n. 30658/2018).

D'altronde, come efficacemente rilevato dal Tribunale di Bologna in un recente arresto, non si tratta di fare applicazione di un disposto previsto dal Legislatore in via eccezionale per i richiedenti la protezione internazionale a soggetti richiedenti permessi per protezione speciale, quanto piuttosto di operare una comparazione fra soggetti entrambi richiedenti la protezione complementare, sebbene sulla base dei due diversi canali previsti dalla legge. La differenza fra le due fattispecie, quella disciplinata e quella priva di disciplina, non attiene all'oggetto della domanda, né all'Autorità preposta alla valutazione, né all'Autorità che riceve la domanda ed emette il provvedimento conclusivo, ma solo ed esclusivamente alle modalità di trattazione della domanda. Si impone dunque una interpretazione fondata sul criterio dell'applicazione analogica della disposizione prevista dall'art. 4 D. L.vo n. 142/2015 in ragione della identità di ratio, evitando una disparità di trattamento del tutto ingiustificata alla luce dei beni giuridici protetti, atteso che la diversità di trattamento non appare motivata da alcuna esigenza di natura processuale o sostanziale (cfr. Tribunale di Bologna, Ord.del 15.3.2024).

In definitiva, alla luce di tale indirizzo, si deve concludere nel senso che la ricevuta della domanda di protezione speciale consegnata all'odierno ricorrente equivalga ad un permesso di soggiorno provvisorio.

Da ciò consegue il diritto del ██████████ a conseguire l'iscrizione anagrafica.

In tal senso, depono inequivocabilmente quanto statuito dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 186 del 31 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. 142/2015, introdotto dal d.l. n. 113/2018, il quale prevedeva che *“il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”*. La Consulta, nel reputare fondata la questione di legittimità costituzionale, ha accolto le censure prospettate per l'irragionevole disparità di trattamento che la norma censurata determinava tra stranieri richiedenti asilo e altre categorie di stranieri legalmente soggiornanti nel territorio statale, oltre che con i cittadini italiani: *“Negando l'iscrizione anagrafica a coloro che hanno la dimora abituale nel territorio italiano, tuttavia, la norma censurata riserva un trattamento differenziato e indubbiamente peggiorativo a una particolare categoria di stranieri in assenza di una ragionevole giustificazione: se infatti la registrazione anagrafica è semplicemente la conseguenza del fatto oggettivo della legittima dimora abituale in un determinato luogo, la circostanza che si tratti di un cittadino o di uno straniero, o di uno straniero richiedente asilo, comunque regolarmente insediato, non può presentare alcun rilievo ai suoi fini”* .. *“Pur potendo il legislatore valorizzare le esistenti differenze di fatto tra cittadini e stranieri (sentenza n. 104 del 1969), esso non può porre gli stranieri (o, come nel caso di specie, una certa categoria di stranieri) in una condizione di “minorazione” sociale senza idonea giustificazione, e ciò per la decisiva ragione che lo status di straniero non può essere di per sé considerato «come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi”* (Corte Cost., sent. n. 186 del 31.7.2020).

Ed allora, alla luce dei condivisibili principi enunciati dalla Corte Costituzionale, deve reputarsi accertato il diritto dello straniero dimorante abituale a richiedere l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente, senza che possa essere tracciata una irragionevole e discriminante distinzione tra lo straniero che abbia presentato domanda di protezione speciale congiuntamente alla protezione internazionale e quello che abbia, invece, veicolato la propria domanda attraverso il secondo canale di accesso.

Ne consegue il diritto del ricorrente a conseguire l'iscrizione anagrafica in seguito all'avvenuto rilascio al richiedente della ricevuta concernente la domanda di protezione speciale, costituente a sua volta titolo di soggiorno provvisorio.

Nel caso che ci occupa, infatti, il ricorrente ha fornito prova di dimorare abitualmente nel territorio italiano, e di essersi stabilito nel Comune di Latina, come dimostrano la

dichiarazione del centro di accoglienza notturno (cfr. doc. 9 del ricorso), i contratti di lavoro a tempo determinato prodotti (cfr. doc. 10 e 11 del ricorso), la dichiarazione di disponibilità ad assumere il ██████ da parte della ditta ██████ (cfr. doc. 13 del ricorso), nonché l'iscrizione al servizio sanitario regionale (cfr. doc. 8 del ricorso), tutti elementi che – unitamente alla presentazione della richiesta di protezione speciale con procedimento a tutt'oggi pendente – dimostrano la legittima presenza del ricorrente nel territorio dello stato italiano.

Anche la contestazione mossa dal Comune di Latina, in relazione all'inidoneità della ricevuta rilasciata dalla Questura a poter essere considerata quale permesso di soggiorno perché priva dell'indicazione del luogo di nascita e del codice fiscale del ricorrente, è smentita dalla documentazione prodotta dal Sig. ██████, in quanto nel documento originariamente consegnato al richiedente (cfr. doc. 5 del ricorso) sono riportati sia il codice fiscale che la data di nascita dello stesso, e, quest'ultima veniva riportata anche nel duplicato rilasciato al medesimo a seguito di denuncia di smarrimento (cfr. doc 6 e 7 del ricorso). Ad ogni modo, si evidenzia che entrambi i documenti citati riportano il numero della domanda presentata, dalla quale è comunque possibile accedere a tutti i dati di riconoscimento del ricorrente.

Quindi, in applicazione dei principi sopra espressi, nonché dei documenti prodotti dal ricorrente, sussiste certamente il *fumus boni iuris* in relazione alla domanda diretta all'accertamento del diritto soggettivo alla iscrizione anagrafica in seguito all'avvenuto rilascio al richiedente protezione speciale di un titolo di soggiorno provvisorio.

Quanto al *periculum in mora*, si rileva che l'art. 700 c.p.c. richiede l'irreparabilità ed imminenza del pregiudizio, rendendosi in particolare necessaria, ai fini dell'emissione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. una valutazione caso per caso della sussistenza di un pregiudizio irreparabile a cui non sia possibile porre integrale rimedio con gli ordinari strumenti processuali esistenti.

Come ben chiarito in giurisprudenza, *“in considerazione del fatto che i rimedi cautelari d'urgenza comportano l'adozione di provvedimenti invasivi della sfera giuridica della controparte all'esito di una cognizione meramente sommaria, il disposto dell'art. 700 c.p.c. consente l'anticipazione totale o parziale della tutela conseguibile all'esito di un ordinario giudizio di merito solo nelle ipotesi in cui la durata del processo ordinario potrebbe andare a detrimento della situazione giuridica soggettiva azionata, per essere questa esposta al pericolo di un pregiudizio che, oltre che grave ed imminente, sia, altresì, irreparabile”* (cfr. Tribunale di Torino, 26 novembre 2020; Tribunale Roma, sez. III, 24 marzo 2014).

Nel caso di specie, il pericolo di un danno grave e irreparabile conseguente alla mancata iscrizione del ██████ all'anagrafe appare evidente, per gli effetti derivanti dalla mancata iscrizione del ricorrente sull'esercizio dei suoi diritti fondamentali, non potendosi negare che questa possa riverberarsi sul pieno rispetto dei suoi primari diritti, costituzionalmente garantiti, come il diritto alla salute, all'accesso ai servizi del welfare, il diritto al lavoro e alla retribuzione, nonché, più in generale, sullo stesso diritto alla identità e dignità personale.

Sul punto, giova richiamare ancora una volta i principi espressi dalla Corte costituzionale, nella sopracitata sentenza n. 186/2020 ove la Consulta ha sottolineato *“le conseguenze anche in termini di stigma sociale dell'esclusione operata con la norma oggetto del presente giudizio, di cui è non solo simbolica espressione l'impossibilità di ottenere la carta d'identità»*, ricordando che la mancata iscrizione anagrafica *«incide quindi irragionevolmente sulla “pari dignità sociale”, riconosciuta dall'art. 3 Cost. alla persona in quanto tale, a prescindere dal suo status e dal grado di stabilità della sua permanenza regolare nel territorio italiano. Da questo punto di vista, in concreto, il diniego di iscrizione anagrafica presenta effetti pregiudizievoli per i richiedenti asilo quanto all'accesso ai servizi anche ad essi garantiti. Senza entrare nel merito della dibattuta questione relativa alla possibilità o meno di ottenere, per ciascun servizio, l'erogazione da parte delle amministrazioni competenti in assenza della residenza anagrafica – questione che non viene in rilievo in questa sede – non si può negare che la previsione della fornitura dei servizi nel luogo di domicilio, anziché in quello di residenza (art. 13, comma 1, lettera b, numero 1, del d.l. n. 113 del 2018), rende, quantomeno, ingiustificatamente più difficile l'accesso ai servizi stessi, non fosse altro che per gli ostacoli di ordine pratico e burocratico connessi alle modalità di richiesta dell'erogazione – che fanno quasi sempre riferimento alla residenza e alla sua certificazione a mezzo dell'anagrafe – e per la stessa difficoltà di individuare il luogo di domicilio, a fronte della certezza offerta invece dal dato formale della residenza anagrafica”*(Corte costituzionale, sentenza n. 186/2020 cit.).

Nel caso di specie, il ricorrente ha provato l'imminenza ed irreparabilità del pregiudizio, tenuto conto che ha dimostrato, documentalmente, tramite le allegazioni in atti, come il diniego di iscrizione ed il ritardo nella stessa, gli stia già causando dei pregiudizi che si concretizzano nell'impossibilità di aprire un conto corrente per l'accredito della retribuzione dal precedente datore di lavoro, oltre che di essere assunto dalla società ██████.

In conclusione, deve essere accolta la domanda volta all'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente all'iscrizione anagrafica.

Infine, vista la particolarità e novità delle questioni trattate, si ritiene sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- in accoglimento del ricorso, ordina al Comune di Latina, in persona del Sindaco p.t. di procedere all'iscrizione anagrafica di [REDACTED], nel registro anagrafico della popolazione residente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Latina, 6 settembre 2024

Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale